

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ESTERNI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.S. N.62 DEL 17.07.2009

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi professionali agli avvocati esterni dall'Ente, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata la necessità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione.

Art. 2 - Elenco degli avvocati esterni

Gli incarichi legali sono conferiti a soggetti di comprovata esperienza, su richiesta motivata del responsabile del Settore competente per materia.

Al fine di garantire trasparenza, non discriminazione, pubblicità e massima professionalità nel conferimento degli incarichi esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti singoli o associati. Tutti gli interessati sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune allegando la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione, resa con le modalità di cui al DPR 445/2000, di iscrizione all'Albo Professionale che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 2) curriculum professionale di studio, degli incarichi assolti, con l'indicazione delle eventuali specializzazioni e delle pubblicazioni. Per gli studi associati è necessario allegare i curricula di ciascun componente;
- 3) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano la decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco;
- 4) dichiarazione con la quale il professionista s'impegna a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Seminara, dal momento dell'iscrizione nel suddetto elenco, pena la decadenza.

Le domande che dovessero pervenire incomplete potranno essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa comunicazione.

Per la formazione dell'elenco il Comune di Seminara predisponde apposito avviso e ne dà divulgazione anche inviandolo all'Ordine Professionale.

Il suddetto elenco è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento del medesimo da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle domande all'uopo presentate.

Requisito essenziale per l'inserimento nell'elenco de quo è l'iscrizione all'Ordine Professionale.

L'iscrizione nell'elenco o il suo diniego è disposta dal Segretario Comunale e complessivamente deliberata dalla Giunta Comunale e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti singoli o associati iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Requisito essenziale per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 2 è l'iscrizione all'Ordine Professionale.

Nell'elenco de quo non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

Il suddetto elenco è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento del medesimo da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle domande all'uopo presentate.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

Nell'ipotesi in cui l'Ente ravvisi l'opportunità di affidare l'incarico all'esterno, con lo stesso atto con cui stabilisce la promozione o la resistenza alla lite, dà incarico agli iscritti nell'elenco di cui all'art. 2. Nell'affidamento degli incarichi, l'Ente si attiene ai seguenti elementi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto che potrebbero escludere il successivo criterio della rotazione;
- principio della rotazione.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 - Convenzioni

Il legale al momento del conferimento dell'incarico sottoscrive con l'Ente apposita convenzione.

Le convenzioni devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vietи all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Nelle stesse gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco. Le convenzioni devono inoltre prevedere:

- l'indicazione del valore della causa dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato con il Segretario Comunale, sentito il Dirigente competente per materia.
- Il riconoscimento degli onorari al professionista esterno avverrà come di seguito specificato, in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari:
 - a) nella misura tariffaria minima ridotta del 30%, rispetto ai valori minimi tariffari, nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
 - b) nella misura tariffaria minima ridotta del 20%, rispetto ai valori minimi tariffari, nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
 - c) nella misura minima ridotta del 15%, rispetto ai valori minimi tariffari, in caso di esito pienamente favorevole;
- Il legale incaricato è obbligato:
 - 1) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
 - 2) a specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, con l'indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle tabelle professionali A e B.
 - 3) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.
 - 4) alla stretta osservanza del codice deontologico.

Il legale incaricato si impegna a presentare una parcella preventiva, sia pure presunta, redatta secondo i valori minimi della tariffa professionale.

Il Servizio Affari Legali provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Art. 6 Attività di collaborazione con il legale incaricato

Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli.

All'uopo, gli uffici comunali ai quali afferisce il contenzioso, avranno

cura di trasmettere al Segretario Comunale, tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria compresa una dettagliata relazione.

Il Comune trasmette al professionista la deliberazione d'incarico nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici che sembrano opportuni e necessari per la tutela degli interessi di questo Ente.

All'uopo tutti gli uffici del Comune avranno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

Art. 7 - Registro degli incarichi

Presso il Comune è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di ciascun incarico, comprese le date delle citazioni.

Art. 8 - Cancellazione dall'elenco

Il Segretario Comunale dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto, a suo insindacabile giudizio, con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 9 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all'ordine professionale. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

L'attivazione dell'elenco verrà comunicata con avviso pubblico da inviare anche agli Ordini Professionali.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.